CAMERA DEI DEPUTATI N. **2164**-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 5 dicembre 2024 (v. stampato Senato n. 1272)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

(GIULI)

E CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 dicembre 2024

(Relatore: **LAMPIS**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) sul disegno di legge n. 2164. La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 5 dicembre 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2164.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2164 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli per un totale di 42 commi, consta, a seguito dell'esame del Senato, di 14 articoli per un totale di 52 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 6 finalità, tutte riconducibili alla più generale e trasversale necessità di salvaguardia dell'ambiente: 1) semplificare i procedimenti di valutazione ambientale; 2) garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi; 3) introdurre disposizioni per la sostenibilità del suolo e delle acque, volte a prevenire l'avverarsi di eventi emergenziali; 4) adottare misure indifferibili per l'economia circolare; 5) provvedere in ordine alla semplificazione dei procedimenti di bonifica dei siti inquinati e al rafforzamento delle capacità amministrative; 6) assicurare il rafforzamento delle capacità amministrative delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 52 commi, 10 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 5 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, al comma 1, lettera *a)*, numero 1.2), alinea, prevede che siano considerate come prioritarie le tipologie progettuali da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei criteri di seguito illustrati; in proposito, specialmente alla luce della valutazione di priorità effettuata, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita attraverso la previsione di un termine temporale entro cui il menzionato decreto deve essere adottato;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 9, ai commi 4 e 5, disciplina la nomina, i poteri e le facoltà di deroga attribuite al Commissario straordinario per la realizzazione delle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, individuato nel Segretario generale dell'Autorità di distretto delle Alpi orientali; al riguardo, si osserva anzitutto che le disposizioni citate

operano una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il comma 5 stabilisce che il Commissario straordinario opera con i medesimi poteri e le deroghe previste per il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico indicato all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai sensi della normativa richiamata, il Commissario straordinario può assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e può operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quelle in materia penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari, avendo tuttavia cura di salvaguardare la necessaria autonomia che, in virtù della *ratio* sottesa alla disposizione, deve caratterizzare tali soggetti (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 9 luglio 2024 sul disegno di legge n. 1937 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89);

l'articolo 9, al comma 10, prevede che per quanto riguarda il Fondo per lo sviluppo e la coesione (di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88) e il Fondo di rotazione (di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183) « continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni, nel rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione delle priorità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 57, comma 1, lettera *b)*, numero 2), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal comma 9 del presente articolo, in quanto compatibili »; ai fini di una maggiore precisione del rinvio normativo, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita individuando in modo più puntuale le « pertinenti disposizioni » applicabili;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 5, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 1.2), alinea;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, commi 4, 5 e 10.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico, approvato dal Senato;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento è riconducibile, in via generale, alla materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione;

il provvedimento investe altresì la materia « valorizzazione dei beni ambientali », attribuita, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

il provvedimento dispone, all'articolo 9, comma 9, lettera *a)*, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata ai fini dell'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del programma nazionale di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico, dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità che le amministrazioni dello Stato sono tenute a osservare nell'assegnazione di risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché dei criteri e delle modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ove, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, le somme assegnate non siano impegnate e pagate dai competenti soggetti attuatori nei termini previsti;

specifiche disposizioni del provvedimento investono le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », attribuita alla

legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione; « difesa e Forze armate », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *d)*, della Costituzione; « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », che rientra tra le materie di legislazione esclusiva statale *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *g)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2164, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 153 del 2024, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno provvedere all'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità di bacino competenti, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, numero 3), capoverso 10-*quater*, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nell'ambito delle funzioni istituzionalmente svolte dai predetti enti;

le competenti sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto « codice dell'ambiente ») potranno svolgere le attività di verifica previste dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, numero 3), capoverso 16-*bis*, secondo periodo, relative al possesso dei requisiti per l'assunzione, da parte del legale rappresentante dell'impresa, del ruolo di responsabile tecnico gestione rifiuti per tutte le categorie di iscrizione al predetto Albo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di verifiche da svolgersi sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali le predette sezioni regionali sono istituite, e riconducibili, pertanto, alle attività già assolte dalle medesime sezioni;

i soggetti attuatori potranno provvedere alle attività di recupero dei rifiuti e di riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e Marina di Carrara, previste dall'articolo 5, comma 1, capoverso comma 1-*quater*, come risultante dalle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, nell'ambito delle risorse già stanziate nei pertinenti quadri economici degli interventi per le operazioni di recupero di materiali o di smaltimento dei rifiuti previste dal Programma per la gestione integrata e circolare dei materiali adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 109 del 2018;

le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis*, che differiscono, dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2028, l'entrata in vigore dei limiti più restrittivi per l'ammissione dei rifiuti in discarica, sono coerenti con la normativa dell'Unione europea in materia, trattandosi di disposizioni volte a differire l'entrata in vigore di limiti di ammissibilità più restrittivi rispetto a quelli stabiliti a livello europeo dalla decisione 2003/33/CE;

la quantificazione degli oneri derivanti dal funzionamento della struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara, istituita dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, che costituiscono in ogni caso un limite massimo di spesa, è stata effettuata tenendo conto delle effettive esigenze legate alle attività del Commissario e includendo, come chiarito dalla relazione tecnica, le spese relative alla dotazione informatica, alla cancelleria, alle spese di missione, agli arredi, alla telefonia, all'acquisto di *software* e al noleggio di veicoli;

dal collocamento fuori ruolo del personale dirigenziale chiamato a far parte della predetta struttura di supporto al Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Crotone – Cassano e Cerchiara non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche considerando che l'amministrazione di provenienza continuerà a farsi carico del trattamento economico fondamentale del dirigente collocato fuori ruolo;

le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 9, lettera *b)*, capoverso 1-*bis*, che attribuiscono ai segretari generali delle Autorità di bacino distrettuali lo svolgimento delle attività di impiego delle risorse assegnate ai sensi del medesimo capoverso, hanno carattere meramente ordinamentale e non determinano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista dal secondo periodo del predetto comma 1-*bis*;

le risorse stanziate dall'articolo 9, comma 9-*bis*, per il reclutamento e l'assunzione di personale da parte delle Autorità di bacino distrettuali consentiranno alle medesime Autorità di potenziare la propria operatività nell'ambito delle dotazioni organiche approvate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018 che, allo stato, risultano coperte soltanto nella misura del 50 per cento, considerando che, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, risultano disponibili oltre 12 milioni di euro di capacità riferibile a posizioni non coperte;

l'utilizzo delle disponibilità presenti nel bilancio dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta e del Collegio dei revisori del medesimo Ispettorato, nonché del trattamento economico spettante agli organi del predetto ente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, sostituito dall'articolo 10, comma 2, del provvedimento in esame, non determina effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ulteriori rispetto a quelli già scontati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, ridotto dall'articolo 9, comma 9-*ter*, del provvedimento in esame con finalità di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 9-*bis* del medesimo articolo, reca le risorse necessarie e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

l'estensione dal 2024 al 2025, prevista dall'articolo 10-*bis*, comma 1, lettera *a)*, della facoltà della Cassa depositi e prestiti Spa di concedere finanziamenti agevolati alle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 89 del 2024, non è suscettibile di incidere negativamente, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sulla ripartizione temporale dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 10 rispetto al profilo temporale originariamente stimato, in quanto, anche alla luce delle stime aggiornate in ordine alla rischiosità delle operazioni oggetto della garanzia, nell'anno 2025 si può prudenzialmente stimare una perdita non superiore a 200 milioni di euro, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

19PDL0119580